

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Verena Klausner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori  
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

## Circolare

<b>numero:</b>	12i
<b>del:</b>	2015-01-28
<b>autore:</b>	Dr. Andrea Tinti

A tutti clienti interessati

### Rivalutazione volontaria di partecipazioni - Scadenza 30.06.2015

Con la Legge Finanziaria 2015<sup>1</sup> è stata di nuovo prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva<sup>2</sup>. Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Queste agevolazioni potrebbe quindi essere interessanti per tutti i detentori di partecipazioni e i proprietari di terreni che vogliono nel prossimo futuro venderli.

Per valutare la convenienza di un eventuale rivalutazione delle partecipazioni oggetto di una futura vendita occorre confrontare la tassazione complessiva, gravante su un eventuale plusvalenza avvalendosi della rivalutazione con le nuove imposte sostitutive (pari al 4 o 8 % come si vedrà), con la tassazione della potenziale plusvalenza in base alle regole ordinarie, ovvero considerando la nuova tassazione dal 26 % prevista per i *capital gain* sulle partecipazioni non qualificate, ovvero con l'imposizione IRPEF per il 49,72 % per le partecipazioni qualificate.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti le partecipazioni.

## 1 Requisiti

### 1.1 Requisiti soggettivi-Beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti "redditi diversi"<sup>3</sup>.

Essi sono<sup>4</sup>:

- persone fisiche che detengono le partecipazioni non nell'ambito della sfera imprenditoriale;
- società semplici;
- associazioni professionali;

1 Legge n. 190 del 23.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014

2 Art. 1, comma 626, Legge 190/2014, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 Art. 67, comma 1, lettere a), b) o c) DPR 917/1986

4 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002

- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, per le partecipazioni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni<sup>5</sup>.

Costoro all'01.01.2015 devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari della partecipazione<sup>6</sup>.

La possibilità di rivalutare prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria<sup>7</sup>.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali<sup>8</sup>.

## 1.2 Requisiti oggettivi - Partecipazioni rivalutabili

L'agevolazione può essere richiesta solo per rivalutare titoli, quote o diritti rappresentativi di partecipazioni non negoziati in mercati regolamentati.

Indipendentemente dal loro ammontare possono essere rivalutati:

- partecipazioni in:
  - a) società di persone (Snc, Sas)
  - b) società di capitali (Srl, Spa) non quotate
- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le perdette partecipazioni (es. obbligazioni convertibili non quotate<sup>9</sup>, diritti di opzione, *warrant*).

La rivalutazione della partecipazione ha sempre senso quando:

- essa viene venduta;
- il valore di carico della partecipazione acquisita tramite acquisto, successione o donazione è sensibilmente inferiore al valore attuale di mercato.

E' possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione posseduta<sup>10</sup>. La partecipazione rivalutata vale come acquisita a far data 01.01.2015 indipendentemente da quando viene pagata la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato<sup>11</sup>.

La rivalutazione della partecipazione non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze sommabili algebricamente alle plusvalenze realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto<sup>12</sup>.

La rivalutazione non può neanche essere utilizzata per la determinazione dei redditi di capitale (è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio

5 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

7 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

8 Art. 74 DPR 917/1986

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punti 2 e 5

12 Art. 5, comma 6, Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.5

o della liquidazione della società<sup>13</sup>) nonché per l'utilizzo delle disposizioni speciali per le fusioni e le scissioni<sup>14</sup>.

### 1.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso della partecipazione all'01.01.2015. In caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2015, gli eredi e i donatari non possono essere considerati “possessori” delle partecipazioni a tale data e pertanto non possono rivalutarle<sup>15</sup>.

Tuttavia occorre fare una precisazione e una distinzione. In caso di successione gli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo il 01.01.2015, possono rivalutare la stessa al 01.01.2015, a condizione che prima del decesso il *de cuius* abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima<sup>16</sup>. Qualora gli eredi invece fossero possessori della partecipazione al 1.1.2015, devono tener conto che per le successioni che si sono aperte dal 3.10.2006 il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione. In caso invece di partecipazione acquisita per donazione, il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante<sup>17</sup>.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2015.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2015. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2015.

### 1.4 Perizia giurata

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato della partecipazione all'01.01.2015.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale della società periziata, e deve essere presentata su richiesta all'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni<sup>18</sup>:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni antielusione<sup>19</sup>.

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti professionisti<sup>20</sup>:

- iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- iscritti nel Registro dei revisori legali
- i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 32 del RD

13 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 5

14 Art. 6, comma 2, D.Lgs. 358/1997

15 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

16 Circolare 9.5.2003, n. 27/E, punto 2.1

17 Art. 68, comma 6, DPR 917/86 Vedasi anche la Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 Nr. 91/E

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

19 Ex art. 37-bis, comma 3, lettera f) DPR 600/1973, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

20 Art. 5, comma 1, Legge 448/2001

20.9.34 n. 2011<sup>21</sup>.

La perizia giurata deve sempre far riferimento al valore di mercato complessivo della società.

Se le eventuali plusvalenze, conseguite per effetto dell'alienazione della partecipazione vengono espresse in dichiarazione dei redditi, la perizia non deve necessariamente essere asseverata prima dell'alienazione della partecipazione<sup>22</sup>. Ciò tuttavia solo se le partecipazioni erano già possedute al 1.1.2015. Nel caso in cui le eventuali plusvalenze vengono invece tassate attraverso un intermediario, l'asseverazione della perizia deve risultare prima dell'alienazione della partecipazione e la perizia giurata così come il relativo pagamento devono essere a questi esibiti<sup>23</sup>.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi<sup>24</sup>.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti sulla partecipazione, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

## 2 Ammontare dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene calcolata sul valore di mercato della partecipazione così come determinato nella relazione giurata di stima.

Essa ammonta a:

- 4% per le partecipazioni non qualificate. Tali sono quelle che garantiscono un ammontare di diritti di voto fino al 20% o una partecipazione al capitale sociale fino al 25%;
- 8% per le partecipazioni qualificate. Se di una qualificazione partecipata viene rivalutata solo una parte, in ogni caso bisogna pagare un'imposta sostitutiva del 8%<sup>25</sup>.

Determinante per inquadrare la partecipazione come qualificata o non qualificata è l'ammontare della stessa posseduto all'01.01.2015<sup>26</sup>.

## 3 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2015, oppure in tre rate uguali rispettivamente il:

- 30.06.2015;
- 30.06.2016 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2015);
- 30.06.2017 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2015).

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti di imposta. Deve essere utilizzato il seguente codice tributo<sup>27</sup>: **8055** per la rivalutazione di partecipazioni. Come anno di riferimento va indicato il 2015.

Il pagamento deve essere conservato dal contribuente e deve essere presentato, su richiesta,

21 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 24.10.2011, punto 1.3

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002 punto 3.4

24 Art. 5, comma 5, Legge 448/2001

25 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

26 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.2 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

27 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008

all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione è condotta da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte<sup>28</sup>.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diverse partecipazioni possedute, il versamento può essere unico e cumulativo. Ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente<sup>29</sup>.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata pregiudica la possibilità di rivalutare. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere recuperato<sup>30</sup>. Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso<sup>31</sup>. Inoltre occorre considerare che in caso di versamento nei termini della sola prima rata e di omesso versamento di quelle successive, la rivalutazione non perde efficacia e l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento di quelle successive<sup>32</sup>, oltre a sanzioni e interessi.

#### 4 Rinuncia successiva

La rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta decisa, non si può rinunciarvi<sup>33</sup>.

#### 5 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT della dichiarazione Unico.

#### 6 Rivalutazioni precedenti

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013

##### 6.1 Rivalutazione di partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni

Qualora si intenda procedere a una nuova rivalutazione di partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2015 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore delle partecipazioni al 1.1.2015. In tal caso, quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può

28 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

31 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

32 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

33 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

essere chiesto a rimborso<sup>34</sup>. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il tempo pari a 48 mesi, per poter effettuare il rimborso, decorre, inoltre, dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)<sup>35</sup>.

In caso di rivalutazione di partecipazioni acquistate per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta in caso di successiva rideterminazione<sup>36</sup>.


Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria delle partecipazioni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*Ccordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



34 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

35 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4

36 Art. 7, comma 2, lettera ee) DL n.7072011 e Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 91/E